



Segreteria Generale
UIL PA – Penitenziari
Tel. 06 – 71544603 /Fax 06- 233243514

Proposta di modifica del D. Lgs. 30 Ottobre 1992 – n. 449
- Sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria -

Redatto da :

Segreteria Generale UIL PA Penitenziari
COFUPP (Comitato Funzionari Polizia Penitenziaria)

ORIGINALE	PROPOSTE DI MODIFICHE
<p>Testo pubblicato a cura della redazione internet del <u>CFD della Corte Suprema di Cassazione</u></p> <p>INDICE del D.lgs. n. 449/1992:</p> <p>TITOLO I - Disciplina</p> <p>Capo I – Principi fondamentali</p> <p><u>Art. 1</u> - Sanzioni disciplinari</p> <p><u>Art. 2</u> - Censura</p> <p><u>Art. 3</u> - Pena pecuniaria</p> <p><u>Art. 4</u> - Deplorazione</p> <p><u>Art. 5</u> - Sospensione dal servizio</p> <p><u>Art. 6</u> - Destituzione</p> <p>Capo II - Provvedimenti cautelari</p> <p><u>Art. 7</u> - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale</p> <p><u>Art. 8</u> - Rinvio</p> <p><u>Art. 9</u> - Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale</p> <p>TITOLO II - Procedimento disciplinare</p> <p>Capo I - Principi generali</p> <p><u>Art. 10</u> - Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni</p> <p><u>Art. 11</u> - Modalità per l'irrogazione delle sanzioni</p> <p><u>Art. 12</u> - Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato</p> <p><u>Art. 13</u> - Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina</p> <p>Capo II - Procedimenti</p> <p><u>Art. 14</u> - Procedimento per l'irrogazione della censura</p> <p><u>Art. 15</u> - Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione</p> <p><u>Art. 16</u> - Procedimenti dinanzi al consiglio centrale o regionale di disciplina</p> <p><u>Art. 17</u> - Deliberazione del consiglio di disciplina</p> <p>Capo III - Presentazione dei ricorsi amministrativi</p>	<p>INDICE del D.lgs. n. 449/1992:</p> <p>TITOLO I - Disciplina</p> <p>Capo I - Principi fondamentali</p> <p><u>Art. 1</u> - Sanzioni disciplinari</p> <p><u>Art. 2</u> - Censura</p> <p><u>Art. 3</u> - Pena pecuniaria</p> <p><u>Art. 4</u> - Deplorazione</p> <p><u>Art. 5</u> - Sospensione dal servizio</p> <p><u>Art. 6</u> - Destituzione</p> <p>Capo II - Provvedimenti cautelari</p> <p><u>Art. 7</u> - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale</p> <p><u>Art. 8</u> - Rinvio</p> <p><u>Art. 9</u> - Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale</p> <p>TITOLO II - Procedimento disciplinare</p> <p>Capo I - Principi generali</p> <p><u>Art. 10</u> - Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni</p> <p><u>Art. 11</u> - Modalità per l'irrogazione delle sanzioni</p> <p><u>Art. 12</u> - Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato</p> <p><u>Art. 13</u> - Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina</p> <p>Capo II - Procedimenti</p> <p><u>Art. 14</u> - Procedimento per l'irrogazione della censura</p> <p><u>Art. 15</u> - Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione</p> <p><u>Art. 16</u> - Procedimenti dinanzi al consiglio centrale o regionale di disciplina</p> <p><u>Art. 17</u> - Deliberazione del consiglio di disciplina</p> <p>Capo III - Presentazione dei ricorsi amministrativi</p>

Art. 18 - Generalità

Art. 19 - Riesame della sanzione della censura

Art. 20 - Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione

Art. 21 - Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione

TITOLO III - Procedura per la riapertura del procedimento disciplinare

Art. 22 - Riapertura del procedimento disciplinare

Art. 23 - Effetti della riapertura del procedimento

TITOLO IV - Norme transitorie

Art. 24 - Procedimenti disciplinari pendenti

NOTE

**DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre
1992 n. 449** (*indice*)
(*Aggiornamenti*)

(*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20
novembre 1992 - S.O. n. 125*)

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA E PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEI RELATIVI PROCEDIMENTI, A NORMA
DELL'ART. 21, COMMA 1, DELLA LEGGE 15
DICEMBRE 1990, N. 395.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante
ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed
in particolare l'articolo 21, comma 1;

Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre
1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge
18 febbraio 1992, n. 172;

Acquisito il parere preliminare delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo
28 della citata legge n. 395 del 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Acquisito il parere definitivo delle predette
Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

Art. 18 - Generalità

Art. 19 - Riesame della sanzione della censura

Art. 20 - Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione

Art. 21 - Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione

TITOLO III - Procedura per la riapertura del procedimento disciplinare

Art. 22 - Riapertura del procedimento disciplinare

Art. 23 - Effetti della riapertura del procedimento

TITOLO IV - Norme transitorie

Art. 24 - Procedimenti disciplinari pendenti

NOTE

**DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre
1992 n. 449** (*indice*)
(*Aggiornamenti*)

(*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20
novembre 1992 - S.O. n. 125*)

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA E PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEI RELATIVI PROCEDIMENTI, A NORMA
DELL'ART. 21, COMMA 1, DELLA LEGGE 15
DICEMBRE 1990, N. 395.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante
ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed
in particolare l'articolo 21, comma 1;

Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre
1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge
18 febbraio 1992, n. 172;

Acquisito il parere preliminare delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo
28 della citata legge n. 395 del 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Acquisito il parere definitivo delle predette
Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISCIPLINA

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1

(Sanzioni disciplinari)

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a. censura;
 - b. pena pecuniaria;
 - c. deplorazione;
 - d. sospensione dal servizio;
 - e. destituzione.
2. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio.
3. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.

Art. 2

(Censura)

1. La censura è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
 - a. le lievi trasgressioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISCIPLINA

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1

(Sanzioni disciplinari)

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a. censura;
 - b. pena pecuniaria;
 - c. deplorazione;
 - d. sospensione dal servizio;
 - e. destituzione.
2. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio.
3. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.

Art. 2

(Censura)

1. La censura è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
 - a. le lievi trasgressioni;

- b. la negligenza in servizio;
- c. la mancanza di correttezza nel comportamento;
- d. il disordine della divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
- e. il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.

2. E' inflitta , per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.

Art. 3

(Pena pecuniaria)

- 1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
- 2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:
 - a. la recidiva in una mancanza punibile con la censura;
 - b. l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;
 - c. l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la

- b. la negligenza in servizio;
- c. la mancanza di correttezza nel comportamento;
- d. il disordine della divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
- e. il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.

2. E' inflitta , per iscritto, dal **Consiglio locale di disciplina** .

3. Il Consiglio locale di disciplina è costituito presso tutte le sedi ove è istituito un reparto di polizia penitenziaria. Esso è composto da

a) presso le sedi ove è istituito un reparto di polizia penitenziaria : dal Direttore dell'Ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, dal Comandante del Reparto (o suo sostituto in caso di impedimento) e da un coordinatore di unità operativa;

b) presso le altre sedi ove comunque operi personale del Corpo: dal Direttore dell'Ufficio dal quale gerarchicamente dipende, da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica più elevata. In caso di impossibilità a costituire il Consiglio locale di disciplina per assenza di appartenenti al Corpo il competente Provveditore Regionale nomina le unità appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria necessarie all'esatta composizione del Consiglio locale di disciplina.

Art. 3

(Pena pecuniaria)

- 1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
- 2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:

<p>reperibilità;</p> <p>d. la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;</p> <p>e. l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;</p> <p>f. la grave negligenza in servizio;</p> <p>g. il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;</p> <p>h. l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;</p> <p>i. l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;</p> <p>j. l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attività politica nei casi previsti dalla legge;</p> <p>k. l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;</p> <p>l. l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignità professionale;</p> <p>m. l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;</p> <p>n. l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato;</p> <p>o. il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;</p> <p>p. le parzialità manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorità coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;</p> <p>q. la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento;</p> <p>r. la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati,</p>	<p>a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura;</p> <p>b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;</p> <p>c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità;</p> <p>d) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;</p> <p>e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;</p> <p>f) la grave negligenza in servizio;</p> <p>g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;</p> <p>h) l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;</p> <p>i) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;</p> <p>j) l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attività politica nei casi previsti dalla legge;</p> <p>k) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;</p> <p>l) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignità professionale;</p> <p>m) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;</p> <p>n) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato;</p> <p>o) il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;</p> <p>p) le parzialità manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorità coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;</p> <p>q) la tolleranza delle indebite introduzioni</p>
---	---

particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi;

- s. la infedeltà in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura;
- t. il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti;
- u. il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;
- v. il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto;
- w. il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati;
- x. l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati;
- y. il maltrattare i detenuti o internati;
- z. il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima;
- aa. l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati.

3. La pena pecuniaria é inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina.

Art. 4

(Deplorazione)

1. La deplorazione é una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni:

e dei traffici di generi nello stabilimento;

- r) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi;
- s) la infedeltà in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura;
- t) il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti;
- u) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;
- v) il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto;
- w) il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati;
- x) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati;
- y) il maltrattare i detenuti o internati;
- z) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima;
- aa) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati.

3. La pena pecuniaria é inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina.

- a. la recidiva entro sei mesi delle infrazioni già punite con la pena pecuniaria;
- b. il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;
- c. il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità delle funzioni;
- d. il contrarre debiti con i dipendenti;
- e. l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti;
- f. il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione;
- g. l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;
- h. gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria;
- i. la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
- j. la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti;
- k. l'addormentarsi in servizio;
- l. le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi;
- m. la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti.

2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la

4. Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria la pena pecuniaria é inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina.

Art. 4

(Deplorazione)

1. La deplorazione é una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni:

- a. la recidiva entro sei mesi delle infrazioni già punite con la pena pecuniaria;
- b. il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;
- c. il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità delle funzioni;
- d. il contrarre debiti con i dipendenti;
- e. l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti;
- f. il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione;
- g. l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;
- h. gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria;
- i. la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;

j. la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e

mancaza é stata rilevata.

3. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravità della mancaza.
4. La deplorazione é inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del consiglio regionale di disciplina.

Art. 5 (note)

(Sospensione dal servizio)

1. La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
2. Comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4. Tale ritardo é elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica é superiore a quattro mesi.
3. Può essere inflitta nei seguenti casi:
 - a. recidiva entro sei mesi delle infrazioni già punite con la deplorazione;
 - b. occultamento delle infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente;
 - c. violazione degli ordini dei superiori, quando non abbia rilevanza penale;
 - d. condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, salvo quanto previsto dall'articolo 6;
 - e. assidua frequenza, senza necessità di servizio, di persone dedite ad attività illecite o di pregiudicati;
 - f. uso non terapeutico, provato, di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - g. denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

documenti;

- k. l'addormentarsi in servizio;
- l. le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi;
- m. la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti.

2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancaza é stata rilevata.
3. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravità della mancaza.
4. La deplorazione é inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del consiglio regionale di disciplina.

4-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione é inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina

Art. 5 (note)

(Sospensione dal servizio)

1. La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
2. Comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4. Tale ritardo é elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica é superiore a quattro mesi

<p>h. comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;</p> <p>i. omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale;</p> <p>j. invio di lettere anonime contenenti accuse temerarie contro superiori o colleghi;</p> <p>k. introduzione nello stabilimento, per destinarli ai detenuti o internati, di denari, armi o strumenti atti ad offendere od a facilitare l'evasione, il non sequestrarli scoprendoli, o l'omettere di denunciarne il trafugamento;</p> <p>l. associazione diretta e indiretta ad interessi degli appaltatori o committenti dello stabilimento;</p> <p>m. accettare dai detenuti o internati o dai loro familiari o conviventi mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti di interesse con essi;</p> <p>n. favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o internati, sia dentro sia fuori dello stabilimento.</p> <p>4. La sospensione dal servizio é inflitta con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.</p> <p>5. Nel caso in cui la sospensione é motivata ai sensi della lettera f) del comma 3, il decreto prevede, altresì, le iniziative di recupero socio-terapeutico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (note) (Destituzione)</p> <p>1. La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al</p>	<p>3. Può essere inflitta nei seguenti casi:</p> <p>a. recidiva entro sei mesi delle infrazioni già punite con la deplorazione;</p> <p>b. occultamento delle infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente;</p> <p>c. violazione degli ordini dei superiori, quando non abbia rilevanza penale;</p> <p>d. condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, salvo quanto previsto dall'articolo 6;</p> <p>e. assidua frequenza, senza necessità di servizio, di persone dedite ad attività illecite o di pregiudicati;</p> <p>f. uso non terapeutico, provato, di sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>g. denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;</p> <p>h. comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;</p> <p>i. omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale;</p> <p>j. invio di lettere anonime contenenti accuse temerarie contro superiori o colleghi;</p> <p>k. introduzione nello stabilimento, per destinarli ai detenuti o internati, di denari, armi o strumenti atti ad offendere od a facilitare l'evasione, il non sequestrarli scoprendoli, o l'omettere di denunciarne il trafugamento;</p> <p>l. associazione diretta e indiretta ad interessi degli appaltatori o committenti dello stabilimento;</p> <p>m. accettare dai detenuti o internati o dai loro familiari o conviventi mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti di interesse con essi;</p> <p>n. favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o internati,</p>
--	---

<p>Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.</p> <p>2. La destituzione inflitta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; b. per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; c. per grave abuso di autorità o di fiducia; d. per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati; e. per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione; f. per reiterazione delle infrazioni per le quali prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari; g. per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria. <p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria può altresì essere destituito all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 4, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti contro la pubblica Amministrazione; per i delitti contro l'Amministrazione della giustizia; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'articolo 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buoncostume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per qualsiasi delitto avente finalità di terrorismo o di eversione 	<p>sia dentro sia fuori dello stabilimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. La sospensione dal servizio é inflitta con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina. 5. Nel caso in cui la sospensione é motivata ai sensi della lettera f) del comma 3, il decreto prevede, altresì, le iniziative di recupero socio-terapeutico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. <p style="text-align: center;">Art. 6 (note) (Destituzione)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. 2. La destituzione inflitta: <ul style="list-style-type: none"> a. per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; b. per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; c. per grave abuso di autorità o di fiducia; d. per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati; e. per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione; f. per reiterazione delle infrazioni per le quali prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari; g. per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.
--	--

dell'ordinamento costituzionale; per i delitti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sul nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;

- b. condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- c. applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'articolo 215 del codice penale, ovvero di una misura di prevenzione a norma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. La destituzione per le cause di cui al comma 3 é inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva la sua efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione é revocata di diritto.

5. Nei casi contemplati dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e previdenza é regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

6. La destituzione é disposta con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.

Capo II

Provvedimenti cautelari

Art. 7 (note)

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)

1. L'appartenente al Corpo di polizia

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria può altresì essere destituito all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 4, nei seguenti casi:

- a. condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti contro la pubblica Amministrazione; per i delitti contro l'Amministrazione della giustizia; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'articolo 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buoncostume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per qualsiasi delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; per i delitti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sul nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;

b. condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c. applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'articolo 215 del codice penale, ovvero di una misura di prevenzione a norma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. La destituzione per le cause di cui al comma 3 é inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva la sua efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo

penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
3. In caso di mancata convalida dell'arresto o del fermo, e nei casi di cui al Capo V - Titolo I - libro IV del codice di procedura penale, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquisito la libertà e con riserva di riesame del caso quando sul provvedimento penale si è formato il giudicato.
4. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Se il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.
6. Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.
7. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma 5, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare.

Art. 8

(Rinvio)

non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione è revocata di diritto.

5. Nei casi contemplati dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
6. La destituzione è disposta con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.

Capo II

Provvedimenti cautelari

Art. 7 (note)

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
3. In caso di mancata convalida dell'arresto o del fermo, e nei casi di cui al Capo V - Titolo I - libro IV del codice di procedura penale, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquisito la libertà e con riserva di riesame del caso quando sul provvedimento penale si è formato il giudicato.
4. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Se il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha

1. La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione di carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione, nonché la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9

(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

1. Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

TITOLO II

Procedimento disciplinare

Capo I

Principi generali

Art. 10

(Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni)

1. Ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni.
2. Il superiore che rileva l'infrazione deve:
 - a. contestare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
 - b. procedere alla sua identificazione;
 - c. astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne

compresso, la sospensione revocata a tutti gli effetti.

6. Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.
7. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma 5, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare.

Art. 8

(Rinvio)

1. La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione di carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione, nonché la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9

(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

1. Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;

- d. dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni;
- e. inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.

3. Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.

Art. 11

(Modalità per l'irrogazione delle sanzioni)

1. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:
 - a. tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio;
 - b. sanzionare con maggiore rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.
2. Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 12.
3. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.
4. La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13.

Art. 12

(Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato)

TITOLO II

Procedimento disciplinare

Capo I

Principi generali

Art. 10

(Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni)

1. Ogni superiore **gerarchico** è competente a rilevare le infrazioni.
2. Il superiore che rileva l'infrazione deve:
 - a. contestare, **immediatamente**, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
 - b. procedere alla sua identificazione;
 - c. astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;
 - d. dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni;
 - e. inoltrare **immediatamente, comunque entro le 48 ore successive, il** rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.
3. Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.

Art. 11

(Modalità per l'irrogazione delle sanzioni)

1. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:
 - a. tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e

1. Per infliggere una sanzione, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.

2. L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del capo del reparto incaricato della consegna.

3. Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potrà presentare giustificazioni e documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine può, a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta.

4. E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 13 (note)

(Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina)

1. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, composto:

a. dal direttore di un ufficio centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diverso dall'ufficio centrale del personale, che lo convoca o lo presiede;

b. da due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica di dirigente superiore, che non prestino servizio presso l'ufficio centrale del personale;

dell'anzianità di servizio;

b. sanzionare con maggiore rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.

2. Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 12.

3. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.

4. La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13.

Art. 12

(Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato)

1. Per infliggere una sanzione, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.

2. L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del capo del reparto incaricato della consegna.

3. Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potrà presentare giustificazioni e documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine può, a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta.

4. E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

<p>2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nella IX qualifica funzionale.</p> <p>3. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1.</p> <p>4. Con decreto del provveditore regionale é costituito, in ogni regione, il consiglio regionale di disciplina, composto da:</p> <p>a. un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria di qualifica non inferiore a primo dirigente, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;</p> <p>b. due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella IX qualifica funzionale che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;</p> <p>c. due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di ispettore capo che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato.</p> <p>5. Un dipendente dell'Amministrazione penitenziaria, fornito dei requisiti necessari, previsti dal relativo profilo professionale, funge da segretario.</p> <p>6. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4.</p> <p>7. Il consiglio regionale di disciplina é competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito della regione.</p> <p>8. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento é regolato dal suddetto articolo.</p> <p>9. Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio regionale di disciplina, il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria provvede alla nomina del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (note)</p> <p>(Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina)</p> <p>1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria é costituito il consiglio centrale di disciplina, composto:</p> <p>a. dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale, che lo convoca o lo presiede;</p> <p>b. da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica di dirigente e da un dirigente della polizia penitenziaria che non prestino servizio presso l'ufficio centrale del personale; nelle more del completamento delle dotazioni organiche del Corpo in luogo del dirigente della polizia penitenziaria , potrà, in sua vece, essere nominato un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo;</p> <p>2. Le funzioni di segretario sono svolte da appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>3. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1.</p> <p>4. Con decreto del provveditore regionale é costituito, in ogni regione, il consiglio regionale di disciplina, composto da:</p> <p>a. un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;</p> <p>b. due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella IX qualifica funzionale che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;</p> <p>c. due appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.</p>
--	--

sostituito.

10. I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.
11. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali di disciplina durano in carica due anni non rinnovabili.

Capo II

Procedimenti

Art. 14

(Procedimento per l'irrogazione della censura)

1. Il procedimento per irrogare la censura deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
 - a. contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
 - b. acquisizione delle giustificazioni scritte dall'interessato;
 - c. valutazioni delle giustificazioni addotte e degli elementi raccolti;
 - d. decisione;
 - e. notifica della decisione al trasgressore;
 - f. comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.

Art. 15

(Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione)

1. L'istruttoria per irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
 - a. il direttore dell'istituto, il capo dell'ufficio o del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura, informa il provveditore regionale competente per la sede in cui lo stesso presta servizio, qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un **appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che rivesta la qualifica di Ispettore.**

6. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4.

7. Il consiglio regionale di disciplina é competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito della regione.

8. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento é regolato dal suddetto articolo.

9. Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio regionale di disciplina, il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria provvede alla nomina del sostituto.

10. I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.

11. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali di disciplina durano in carica due anni non rinnovabili.

Capo II

Procedimenti

Art. 14

(Procedimento per l'irrogazione della censura)

1. Il procedimento per irrogare la censura deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
 - a. contestazione scritta **a cura del direttore** degli addebiti al trasgressore, **da notificarsi entro sette giorni dalla commissione dell'infrazione;**
 - b. acquisizione delle giustificazioni scritte dall'interessato;
 - c. valutazioni delle giustificazioni addotte

pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorità centrale competente, qualora l'infrazione comporti la sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione.

2. Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale o inquadrato nella IX qualifica funzionale.
3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina.
4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito.
5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.
6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorità che ha disposto l'inchiesta.
7. Detta autorità, esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistano, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere una sanzione minore.
8. Qualora gli addebiti sussistono, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 16

(Procedimenti dinanzi al consiglio centrale o regionale di disciplina)

e degli elementi raccolti;

- d. decisione;
- e. notifica della decisione al trasgressore;
- f. comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.

Art. 15

(Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione)

1. L'istruttoria per irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
 - a. il direttore dell'istituto, il capo dell'ufficio o del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura, informa, **entro sette giorni**, il provveditore regionale competente per la sede in cui lo stesso presta servizio, qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorità centrale competente, **entro sette giorni**, qualora l'infrazione comporti la sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione.
2. Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, **dispongono, entro sette giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 1**, che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale o inquadrato nella IX qualifica funzionale.
3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina.
4. Egli provvede, **entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina**, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o

1. Il consiglio centrale o regionale di disciplina é convocato dall'organo competente indicato nell'articolo 13 entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazioni per far constatare tale adempimento; indi, il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio, che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso.
2. Il segretario, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora, fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione penitenziaria, o da un legale, o da un rappresentante sindacale, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.
3. Il difensore, se lo richiede, ha la facoltà di prendere visione degli atti prima della data della riunione e di chiederne copia; lo stesso non può intervenire alle sedute degli organi collegiali senza l'assenso dell'interessato.
4. Nel giorno fissato, aperta la seduta, il presidente, dopo aver fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore:
 - a. legge l'ordine di convocazione;
 - b. rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell'inquisito;
 - c. legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
 - d. fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore;
 - e. chiede se i membri del consiglio o l'inquisito desiderino che sia letto qualche altro atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la

richiesti dall'inquisito.

5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, **decorrenti dalla scadenza del termine previsto al comma 3 dell'art. 12**, prorogabili una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.
6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola, **entro il termine di dieci giorni, ovvero di venticinque giorni in caso di proroga, dalla scadenza prevista al precedente art. 5** all'autorità che ha disposto l'inchiesta.
7. Detta autorità, esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistano, ne dispone l'**immediata** archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, **entro il termine di quindici giorni**, con le opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere una sanzione minore.
8. Qualora gli addebiti sussistono, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni **entro il termine di quindici giorni**, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 16

(Procedimenti dinanzi al consiglio centrale o regionale di disciplina)

1. Il consiglio centrale o regionale di disciplina é convocato dall'organo competente indicato nell'articolo 13 entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazioni per far constatare tale adempimento; indi, il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio, che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso.
2. Il segretario, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora, fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di

lettura.

5. Il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiara chiusa la trattazione orale e fa ritirare l'inquisito ed il difensore.
6. Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti.
7. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 6 il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:
 - a. il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;
 - b. qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.

Art. 17 (note)

(Deliberazione del consiglio di disciplina)

chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione penitenziaria, o da un legale, o da un rappresentante sindacale, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.

3. Il difensore, se lo richiede, ha la facoltà di prendere visione **e acquisire** gli atti prima della data della riunione ; lo stesso non può intervenire alle sedute degli organi collegiali senza l'assenso dell'interessato. **Il difensore può produrre testimonianze a discarico dell'incolpato da presentare in sede di consiglio.**
4. Nel giorno fissato, aperta la seduta, il presidente, dopo aver fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore:
 - a. legge l'ordine di convocazione;
 - b. rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell'inquisito;
 - c. legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
 - d. fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore;
 - e. chiede se i membri del consiglio o l'inquisito desiderino che sia letto qualche altro atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
5. Il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiara

1. Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed é firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
2. Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale vengono trasmesse entro dieci giorni all'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.
4. Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Capo III

Presentazione dei ricorsi amministrativi

Art. 18 (note)

(Generalità)

1. I ricorsi amministrativi previsti dal presente decreto devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione.
2. Si applicano, altresì, per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente Capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 19

(Riesame della sanzione della censura)

chiusa la trattazione orale e fa ritirare l'inquisito ed il difensore.

6. Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti, **da esaurirsi nel tempo massimo di quindici.**
7. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 6 il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità :
 - a. il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;
 - b. qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi é parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.

Art. 17 (note)

(Deliberazione del consiglio di disciplina)

1. Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed é firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
2. Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale vengono trasmesse entro dieci giorni all'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni

1. Avverso la sanzione della censura si ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione. Nel ricorso debbono essere indicati i motivi del provvedimento.

Art. 20

(Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione)

1. Avverso le sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione é ammesso rivolgere istanza di riesame al Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. L'esito del riesame é fatto risultare da decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, adottato in conformità della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 21

(Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione)

1. Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione é ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro di grazia e giustizia.
2. L'esito del riesame é fatto risultare da decreto ministeriale.

TITOLO III

Procedura per la riapertura del procedimento disciplinare

Art. 22

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore

addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.

4. Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Capo III

Presentazione dei ricorsi amministrativi

Art. 18 (note)

(Generalità)

1. I ricorsi amministrativi previsti dal presente decreto devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione.
2. Si applicano, altresì, per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente Capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 19

(Riesame della sanzione della censura)

1. Avverso la sanzione della censura si ricorre al Consiglio Regionale di disciplina. Nel ricorso debbono essere indicati i motivi del provvedimento.

Art. 20

(Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione)

1. Avverso le sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione é ammesso rivolgere istanza di riesame al Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

gravità.

2. La riapertura del procedimento é disposta dal Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su relazione del direttore dell'ufficio centrale del personale, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal Titolo II.
3. Il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.

Art. 23

(Effetti della riapertura del procedimento)

1. In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già inflitta.
2. All'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.
3. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di natura speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare già percepito.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.

TITOLO IV

Norme transitorie

Art. 24

(Procedimenti disciplinari pendenti)

2. L'esito del riesame é fatto risultare da decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, adottato in conformità della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 21

(Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione)

1. Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione é ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro di grazia e giustizia.
2. L'esito del riesame é fatto risultare da decreto ministeriale.

TITOLO III

Procedura per la riapertura del procedimento disciplinare

Art. 22

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravità.
2. La riapertura del procedimento é disposta dal Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su relazione del direttore dell'ufficio centrale del personale, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal Titolo II.
3. Il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.

Art. 23

(Effetti della riapertura del procedimento)

1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalità .
2. Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per la comminatoria di una sanzione disciplinare di stato, si applicano le norme e la procedura previste per la sospensione dal servizio o per la destituzione.
3. Nell'ipotesi di riduzione dello stipendio valgono le disposizioni per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.
4. Al personale nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione dell'ammonizione o della consegna, si applicano le norme e la procedura predette per la censura.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

1. In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già inflitta.
2. All'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.
3. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di natura speciali o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare già percepito.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.

TITOLO IV

Norme transitorie

Art. 24

(Procedimenti disciplinari pendenti)

1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalità .
2. Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per la comminatoria di una sanzione disciplinare di stato, si applicano le norme e la procedura previste per la sospensione dal servizio o per la destituzione.
3. Nell'ipotesi di riduzione dello stipendio valgono le disposizioni per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena

limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, è stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.

Il testo degli articoli 21, comma 1, e 28 della legge n. 395/1990 è il seguente:

"Art. 21 (Norme disciplinari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato".

"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Note all'art. 5, comma 5:

Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di

pecuniaria.

4. Al personale nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione dell'ammonizione o della consegna, si applicano le norme e la procedura predette per la censura.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

12. L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

13. L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

14. La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, è stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990.

Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988.

Note all'art. 6:

Il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992, è il seguente:

"Art. 15

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la

Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.

15. Il testo degli articoli 21, comma 1, e 28 della legge n. 395/1990 è il seguente:

"Art. 21 (Norme disciplinari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato".

"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Note all'art. 5, comma 5:

Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990.

Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990", è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988.

Note all'art. 6:

Il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992, è il seguente:

vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

d. coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presenti ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o

"Art. 15

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

<p>sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.</p> <p>3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina é di competenza:</p> <p>a. del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;</p> <p>b. della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.</p> <p>4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 é nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione é tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.</p> <p>4. bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.</p> <p>4. ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali é disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione é adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorit� giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.</p> <p>4. quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o</p>	<p>c. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);</p> <p>d. coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;</p> <p>e. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi é stato gi� disposto il giudizio, se sono stati presenti ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;</p> <p>f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.</p> <p>3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina é di competenza:</p> <p>a. del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;</p> <p>b. della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali,</p>
--	--

provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4. quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4. sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi é stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi é stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se é concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4. septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione é disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione é adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4. octies. Al personale

provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 é nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione é tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.

6. ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali é disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione é adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.

7. quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

8. quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

9. sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi é stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi é stato sottoposto a misura di prevenzione con

dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa".
L'art. 457 c.p. riguarda la spedita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Gli articoli 519, 520, 521 e 537 c.p. riguardano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, gli atti di libidine violenti e la tratta di donne e di minori commessa all'estero.

Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/1958 è il seguente:

"Art. 3. Le disposizioni contenute negli articoli da 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti: 'é punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:

4. chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

5. chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

6. chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o

provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

10. septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.
11. octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.
12. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
13. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa".
L'art. 457 c.p. riguarda la spedita di monete falsificate ricevute in buona fede.

luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

7. chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
8. chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
9. chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
10. chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
11. chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".

"Art. 4. - La pena è raddoppiata:

12. se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;
13. se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

Gli articoli 519, 520, 521 e 537 c.p. riguardano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, gli atti di libidine violenti e la tratta di donne e di minori commessa all'estero.

Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/1958 è il seguente:

"Art. 3. Le disposizioni contenute negli articoli da 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti: 'è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:

4. chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
5. chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
6. chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
7. chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
8. chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
9. chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

<p>14. se il colpevole é un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;</p> <p>15. se al colpevole la persona é stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;</p> <p>16. se il fatto é commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;</p> <p>17. se il fatto é commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>18. se il fatto é commesso ai danni di più persone;</p> <p>7. bis. se il fatto é commesso ai danni di una persona tossicodipendente".</p> <p>La legge n. 395/1990, all'art. 20 (Norme penali), dispone che "Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1^a aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni".</p> <p>Si trascrive il testo degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge n. 121/1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:</p> <p>"Art. 71 (Giurisdizione). - Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli".</p> <p>"Art. 72 (Abbandono del posto di servizio). - L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, é punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La reclusione é da uno a quattro anni se il fatto é commesso:</p> <p>7. durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;</p> <p>8. nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;</p> <p>9. a bordo di una nave o di un</p>	<p>10. chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;</p> <p>11. chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.</p> <p>In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.</p> <p>I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".</p> <p>"Art. 4. - La pena é raddoppiata:</p> <p>12. se il fatto é commesso con violenza, minaccia, inganno;</p> <p>13. se il fatto é commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;</p> <p>14. se il colpevole é un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;</p> <p>15. se al colpevole la persona é stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;</p> <p>16. se il fatto é commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;</p> <p>17. se il fatto é commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>18. se il fatto é commesso ai danni di più persone;</p> <p>19. bis. se il fatto é commesso ai danni di una persona tossicodipendente".</p> <p>La legge n. 395/1990, all'art. 20 (Norme penali), dispone che "Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli</p>
--	--

<p>aeromobile;</p> <p>10. col fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio;</p> <p>11. da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;</p> <p>12. da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.</p> <p>Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena é della reclusione da due a cinque anni".</p> <p>"Art. 73 (Rivolta). - Fuori della ipotesi prevista dall'art. 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più:</p> <p>13. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;</p> <p>14. rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.</p> <p>La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta é della reclusione non inferiore a cinque anni".</p> <p>"Art. 74 (Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta). - Quando cinque o più appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non é commesso la pena é della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto".</p> <p>"Art. 75 (Movimento non autorizzato di reparto). - Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto é punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave".</p> <p>"Art. 76 (Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia). - Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.</p> <p>La pena é aumentata fino a nove mesi e la</p>	<p>articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni".</p> <p>Si trascrive il testo degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge n. 121/1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:</p> <p>"Art. 71 (Giurisdizione). - Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli".</p> <p>"Art. 72 (Abbandono del posto di servizio). - L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, é punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La reclusione é da uno a quattro anni se il fatto é commesso:</p> <p>5. durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;</p> <p>6. nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;</p> <p>7. a bordo di una nave o di un aeromobile;</p> <p>8. col fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio;</p> <p>9. da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;</p> <p>10. da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.</p> <p>Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena é della reclusione da due a cinque anni".</p> <p>"Art. 73 (Rivolta). - Fuori della ipotesi prevista dall'art. 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più:</p> <p>11. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire</p>
--	---

multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni".

"Art. 77 (Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione). - L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Alle stesse pene é sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente".

"Art. 78 (Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, é punito con la reclusione fino a due anni".

"Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale). - A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'art. 16 é scontata negli stabilimenti penali militari.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'art. 266 del codice di procedura penale".

Il testo dell'art. 215 c.p. é il seguente:

"Art. 215 (Specie). - Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

0. l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
1. il ricovero in una casa di cura e di custodia;
2. il ricovero in un manicomio

all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

12. rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta é della reclusione non inferiore a cinque anni".

"Art. 74 (Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta). - Quando cinque o più appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non é commesso la pena é della reclusione da uno a quattro anni.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto".

"Art. 75 (Movimento non autorizzato di reparto). - Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto é punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave".

"Art. 76 (Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia). - Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

La pena é aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni".

"Art. 77 (Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione). - L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Alle stesse pene é sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente".

giudiziario;

3. il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

4. la libertà vigilata;
5. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
6. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
7. l'espulsione dello straniero dello Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro".

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 è il seguente:

"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".

Il testo dell'art. 19 della legge n. 152/1975 è il seguente:

"Art. 19 - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica".

Il testo dell'art. 14 della legge n.

"Art. 78 (Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni".

"Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale). - A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'art. 16 è scontata negli stabilimenti penali militari.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'art. 266 del codice di procedura penale".

Il testo dell'art. 215 c.p. è il seguente:

"Art. 215 (Specie). - Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1. l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2. il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3. il ricovero in un manicomio giudiziario;
4. il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

5. la libertà vigilata;
6. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
7. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
8. l'espulsione dello straniero dello Stato.

55/1990 é il seguente:

"Art. 14

0. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale.
1. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".

Nota all'art. 7, comma 3:

Il capo V - titolo I - libro V del codice di procedura penale riguarda la estinzione della misure cautelari personali.

Nota all'art. 13, comma 8:

Il testo dell'art. 149 del D.P.R. n. 3/1957 é il seguente:

"Art. 149 (Ricusazione del giudice disciplinare). - Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:

- a. se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile é debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
- b. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro".

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 é il seguente:

"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".

Il testo dell'art. 19 della legge n. 152/1975 é il seguente:

"Art. 19 - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica".

Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990 é il seguente:

"Art. 14

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai

delle sue funzioni;

- c. se vi é un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;
- d. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie é offeso dall'infrazione disciplinare o ne é l'autore;
- e. se é parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione é proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Ministro stesso.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della commissione ricusabili a termine del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza".

Nota all'art. 17, comma 4:

Il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 3/1957 é il seguente:

"Art. 104 (Formalità per la contestazione). - La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni

soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale.

- 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
- 3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".

Nota all'art. 7, comma 3:

Il capo V - titolo I - libro V del codice di procedura penale riguarda la estinzione della misure cautelari personali.

Nota all'art. 13, comma 8:

Il testo dell'art. 149 del D.P.R. n. 3/1957 é il seguente:

"Art. 149 (Ricusazione del giudice disciplinare). - Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:

- a. se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile é debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
- b. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
- c. se vi é un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;
- d. se alcuno dei prossimi

viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene".

Nota all'art. 18, comma 2:

Il testo degli articoli da 1 a 6 del D.P.R. n. 1199/1971 è il seguente:

"Art. 1 (Ricorso). - Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato".

"Art. 2 (Termine - Presentazione). - Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente".

"Art. 3 (Sospensione dell'esecuzione). - D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato".

Art. 4 (Istruttoria). - L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri

congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e. se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricsuzione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricsuzione decide in via definitiva il presidente sentito il ricsutato. Se sia stato ricsutato il presidente questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Ministro stesso.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricsuzione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della commissione ricsuabili a termine del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricsuzione.

I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza".

Nota all'art. 17, comma 4:

Il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 3/1957 è il seguente:

"Art. 104 (Formalità per la contestazione). - La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo

soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui é diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso".

"Art. 5 (Decisione). - L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

"Art. 6 (Silenzio). - Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato é esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica".

Aggiornamenti

Il D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 (in G.U. 8/6/2000, n. 132), ha disposto (con l'art. 19) la modifica degli artt. 3 e 4.

dell'ufficio cui l'impiegato appartiene".

Nota all'art. 18, comma 2:

Il testo degli articoli da 1 a 6 del D.P.R. n. 1199/1971 é il seguente:

"Art. 1 (Ricorso). - Contro gli atti amministrativi non definitivi é ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali é ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato".

"Art. 2 (Termine - Presentazione). - Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso é presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso é inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente".

"Art. 3 (Sospensione dell'esecuzione). - D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato".

Art. 4 (Istruttoria). - L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui é diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli

accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso".

"Art. 5 (Decisione). - L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

"Art. 6 (Silenzio). - Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica".

Aggiornamenti

Il D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 (in G.U. 8/6/2000, n. 132), ha disposto (con l'art. 19) la modifica degli artt. 3 e 4.